

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 09/A/120831
San Fior, 31/08/2012

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Nuova Srl semplificata.**

L'articolo 2463-bis del C.C., aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, prevede la possibilità per i soggetti di età inferiore a 35 anni di costituire una società a responsabilità limitata "**semplificata**".

Torniamo sull'argomento, che avevamo già commentato nella nostra precedente circolare 06/A/120630¹, perché il 29 agosto u.s. sono entrate in vigore le disposizioni di attuazione recate dal DM n. 138 del 23/06/2012 (in G.U. n. 189 del 14/08/2012), il cui allegato A riporta lo schema standard dell'atto costitutivo².

¹ Nella stessa circolare veniva commentata anche la "società a capitale ridotto", che può essere costituita dagli over 35, prevista dall'art. 44 D.L. 22-6-2012 n. 83 (c.d. "decreto sviluppo").

² Si riporta, qui di seguito, il testo dell'allegato:

TABELLA A

(art. 1, comma 1)

L'anno, il giorno del mese di in, innanzi a me notaio in con sede in è/sono presente/i il/i signore/i *cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza*), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I comparente/i costituisce/constituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione "..... società a responsabilità limitata semplificata", con sede in (*indicazione di eventuali sedi secondarie*).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività:

3. Il capitale sociale ammonta ad € e viene sottoscritto nel modo seguente:

il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di € pari al per cento del capitale.

4. E' vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: (*eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione*), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Il punto della situazione è riepilogato nella tabella che segue.

Articolo 2463-bis La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.	E' stato introdotta nel nostro ordinamento una nuova modalità di costituzione di s.r.l. – denominata S.r.l. semplificata – al fine di agevolare i giovani, al di sotto dei 35 anni di età, nella creazione di una società, garantendo loro la responsabilità limitata e facendo loro risparmiare il costo del notaio e dei diritti di segreteria e bollo³. L'art. 2 del decreto attuativo precisa che "il notaio, nel ricevere l'atto ... accerta ... che l'età delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata è quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile". La Srl semplificata può essere costituita anche per atto unilaterale, cioè con un unico socio. La norma in vigore non precisa cosa succeda quando uno dei soci pervenga alla fatidica età di 35 anni. In proposito, prima delle modifiche recate dalla
---	--

8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

Il signor/la signora ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € a mezzo di

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.....

Firma dei componenti

Firma del notaio

³ Art. 3, comma 3, del Dl 24/01/2012, n. 1: "L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili".

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:	legge di conversione, la norma specificava che: "quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis⁴. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484⁵". Le disposizioni attuative non contribuiscono a sciogliere il dilemma. L'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio (art. 2699 CC), sulla base di un modello standard tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia. Si sente spesso affermare che "non è consentita alcuna variazione rispetto al modello standard". Nella nostra circ. alla clientela n. 06/A/0630, avevamo, invece, espresso, invece il parere opposto. Il dettato letterale del co.2 dell'art. 1 del DM 23/06/2012 conforta la nostra interpretazione. Infatti, esso stabilisce che "si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti"; ciò conferma implicitamente che sono possibili "personalizzazioni", purché non in contrasto con le disposizioni "tipizzate". Certo, in questo caso, sembra altrettanto scontato concludere che non sarà più possibile sottrarsi al pagamento degli onorari notarili. All'atto pratico, però, dobbiamo rilevare come,
--	--

⁴ Esclusione per giusta causa del socio.

⁵ Scioglimento della società.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione; 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.	con nota del 24/08/2012, prot. N 2790, il Consiglio nazionale del Notariato, sostenga la tesi della RIGIDITA' dello statuto standard. Sono ammessi a far parte della Srl semplificata solo soci persone fisiche. La denominazione deve evidenziare l'aggettivo "semplificata"; ad esempio: "Giuseppina Società a responsabilità limitata semplificata". Uno dei vantaggi della Srl semplificata dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore, essere rappresentato dall'ammontare minimo del capitale sociale che deve essere compreso tra 1 e 9.999 euro. Ogni commento è superfluo! Tale capitale non deve essere sottoscritto in denaro (non sono ammessi conferimenti in natura) e interamente versato a mani degli amministratori (non è previsto né consentito il versamento del 25% nel deposito vincolato). L'atto costitutivo deve (tra l'altro) specificare: • l'attività che costituisce l'oggetto sociale; • la quota di partecipazione di ciascun socio; • le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; • le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Nel testo tipizzato non è rinvenibile alcun accenno all'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Anche questa circostanza dimostra che il testo tipizzato è suscettibile di personalizzazioni! Nella Srl semplificata, possono rivestire la carica di amministratori solamente i soci.
--	--

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.	Non vi potranno essere cessioni di quote a soci non aventi i requisiti di età. La prevista nullità della cessione appare assolutamente incomprensibile soprattutto dopo l'introduzione nell'ordinamento della Srl a capitale ridotto, nella quale tutti (e non solo uno) i soci possono essere over 35 ed il capitale sociale risultare assolutamente inesistente.
--	--

Se veramente il governo punta su strumenti come la Srl semplificata per invertire il trend recessivo, c'è da rimanere sconcertati; lo sconcerto aumenta considerando il dispiegamento di forze attuato per giungere ad un testo standard, elementare al punto da risultare banale, palesemente insufficiente a regolare i rapporti sociali, come quello approvato.

Volendo a tutti i costi vedere il bicchiere mezzo pieno, si può immaginare, nel futuro, il probabile ricorso alla Srl semplificata, come alternativa alla costituzione di società di persone e/o di imprese individuali, quale strumento di limitazione della responsabilità⁶.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.

GiAn

⁶ Di certo non nei confronti del sistema bancario, il quale in mancanza di un patrimonio sociale, richiederà anzi maggiori garanzie personali e reali ai soci ed ai loro familiari.